

## **Approfondimento n. 2 – 18 marzo 2020**

### **LE NUOVE SCADENZE DELLA TARI ALLA LUCE DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18**

Simone Pellegrin

#### **Differimento dei termini per bilancio di previsione, rendiconto e approvazione tariffe TARI**

Nel testo già pubblicato in Gazzetta Ufficiale del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, “Cura Italia”, all’articolo 107 “Differimento di termini amministrativo-contabili” si dispone quanto segue:

*“1. In considerazione della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione di adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:*

*a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 [...];*

*b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 [...].*

*2. Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020. [...]*

*4. Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1 comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.*

*5. I Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario dei rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.*

Il Legislatore quindi pare aver considerato quanto suggerito da ARERA che con Deliberazione 12 marzo 2020 n. 59/2020/R/com aveva previsto che fosse “necessario segnalare alle competenti autorità l’opportunità di riconsiderare i termini previsti dalla normativa vigente per l’approvazione (relativi all’anno 2020) delle “tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, proponendo il differimento al 30 giugno 2020 del termine del 30 aprile 2020 attualmente previsto dal citato articolo 1, comma 683-bis, della legge 147/13”.

**La proroga per l’adozione delle tariffe TARI al 30 giugno quindi c’è stata** e gestori, ATO e Comuni avranno quindi altri due mesi per portare a compimento il non facile percorso delineato dall’Autorità con Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha dettato le regole per il riconoscimento dei costi ammessi a copertura tariffaria.

## **Termini per la modifica del regolamento e per l'adozione delle norme sulla trasparenza in materia di tassa rifiuti**

---

ARERA aveva altresì previsto con Delibera 59/2020 già citata, articolo 2, di rinviare dal 1° aprile 2020 al **1° luglio 2020** l'introduzione delle **norme sulla trasparenza** previste a decorrere da quest'anno per i soli Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Si segnala che il testo dell'articolo del Decreto "Cura Italia" sopra citato non fa riferimento al termine di adozione o modifica dei regolamenti che resta ancora fissato al 30 aprile, come disposto dall'articolo 1 comma 683-bis della L. 147/2013. Salvo chiarimenti che dovessero intervenire successivamente, i **regolamenti TARI** saranno quindi da modificare, nel caso ve ne sia necessità (ad esempio perché ancora incardinati all'interno di regolamenti IUC), entro il **30 aprile 2020**.

## **La facoltà di adozione del PEF entro il 31 dicembre e l'applicazione di conguagli su annualità successive**

---

Il comma 5 dell'articolo 107 del D.L. "Cura Italia" ha poi introdotto la facoltà per tutti i Comuni di approvazione anche per l'anno 2020 delle tariffe già in vigore per l'anno 2019, con un meccanismo di conguaglio. Vediamolo nel dettaglio. Il Comune potrà utilizzare per tutto l'anno 2020 le tariffe già in uso nel 2019 a condizione che lo stesso, entro il termine del 30 giugno 2020, provveda ad approvarle in Consiglio Comunale (ricordiamo che l'ultrattività delle tariffe TARI non è garantita e pertanto è fortemente consigliata una riapprovazione delle tariffe 2019 nel caso in cui il Comune voglia avvalersi di tale facoltà). Tuttavia l'ente non è esonerato dall'adozione del Piano Finanziario 2020 con le regole previste dal MTR di ARERA, che sarà comunque da adottare entro il 31 dicembre 2020. Il testo della norma parla di "*determinazione ed approvazione*" sebbene l'approvazione, in base alla disciplina dell'Autorità, spetti solo a quest'ultima. In ogni caso, il passaggio in Consiglio Comunale entro il termine dell'anno dovrà necessariamente verificarsi. Nel caso di adozione dopo il 30 aprile e fino al 31 dicembre occorrerà, in base a quanto disposto dal legislatore, calcolare la differenza tra importo nuovo PEF 2020 e importo PEF 2019 e provvedere alla spalmatura del conguaglio, che potrà avvenire negli anni 2021, 2022 e 2023 (ma il Comune potrà scegliere come applicarlo, decidendo per esempio di applicarlo per il solo anno 2021).

Si rendono quindi opportune alcune considerazioni. Innanzitutto, la proroga a dicembre dell'adozione del PEF 2020 potrebbe generare l'accavallamento dei termini con l'adozione del PEF 2021, che dovrà avvenire anch'essa entro il 31 dicembre 2020 e questo costituisce un primo motivo valido per evitare uno slittamento dei termini così consistente.

Le criticità maggiori però si verificano nell'applicazione dell'eventuale conguaglio: il risultato di una adozione a fine anno comporterebbe infatti l'impossibilità di far rientrare il conguaglio nelle tariffe 2020, generando lo spostamento del carico tributario a platee di contribuenti differenti (2021, 2022 e 2023) da quella esistente al momento in cui i costi si sono verificati (2020): questo meccanismo, simile a quello già accennato da ARERA negli articoli 15 e 16 del MTR, sebbene in chiave differente, cozza con diverse pronunce della Corte dei Conti, oltre che con il principio di irretroattività della norma tributaria previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000).

Dal momento che il D.L. Crescita ha previsto per l'anno 2020 l'applicazione obbligatoria delle tariffe 2019 per tutte le riscossioni che dovranno avvenire entro il 30 novembre 2020, con la possibilità di applicare le tariffe adottate per l'anno 2020 soltanto a far data dal 1° dicembre p.v. si ritiene assolutamente consigliabile provvedere all'adozione entro il 30 giugno delle tariffe TARI per poter avere modo di applicare le stesse con riferimento a tutta l'annualità, riscuotendo una rata a saldo e

conguaglio nel mese di dicembre 2020 ed applicando quindi per i primi 11 mesi dell'anno acconti basati sulle tariffe adottate per l'anno 2019.

In questo modo non si verificherebbe alcuno spostamento del carico tributario con recupero delle somme in annualità successive e l'ente sarebbe in grado di procedere all'emissione degli acconti TARI comunque sulla base delle tariffe 2019, senza però vincolarsi all'applicazione di quelle tariffe per tutto l'anno.

### **Ipotesi di scadenze per una ordinata gestione TARI nell'anno 2020**

I passaggi che attendono i Comuni, nell'ipotesi sopra prospettata, che eviterebbe peraltro intoppi anche dal punto di vista della comprensibilità degli atti per i contribuenti, sono i seguenti:

- entro il **30 aprile**: modifica del regolamento TARI (non è obbligatorio ma nel caso di regolamento con molti riferimenti alla IUC è consigliabile apportare le dovute variazioni anche in considerazione del fatto che con l'introduzione della nuova IMU e la cancellazione della TASI, il regolamento IUC dovrà essere abrogato). In questa sede, anche all'interno di separata deliberazione, è consigliabile fissare anche le scadenze per la riscossione della TARI 2020 e la misura degli acconti (da riscuotere con tariffe in uso nel 2019) e del saldo (da riscuotere con tariffe da approvare per il 2020);
- entro il **1° giugno** *indicativamente*: validazione del PEF (la data è indicativa e consente ai Comuni di disporre di qualche settimana per calcolare le tariffe e predisporre la delibera di approvazione delle tariffe);
- entro il **30 giugno**: adozione del PEF in Consiglio Comunale ed approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;
- entro il **1° luglio**: revisione ed aggiornamento delle informazioni contenute negli avvisi di pagamento e sul sito istituzionale in ottemperanza alla deliberazione sulla trasparenza (444/2019/R/Rif di ARERA);
- entro il **30 luglio**: invio del PEF validato ad ARERA (la disposizione riguarda solo i Comuni che svolgono anche le funzioni di Ente Territorialmente Competente);
- entro il **14 ottobre**: invio delle deliberazioni di modifica Regolamento e approvazione tariffe al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, per l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- fino al **30 novembre**: le rate degli acconti (o dell'acconto) con scadenze fissate dal Comune entro tale termine dovranno contenere l'applicazione delle tariffe in vigore nell'anno 2019;
- dal **1° dicembre**: riscossione della rata a saldo e conguaglio sulla base delle tariffe adottate entro il 30 giugno, per l'anno 2020;
- entro il **31 dicembre**: adozione del PEF per l'anno 2021 e approvazione delle tariffe TARI 2021 (salvo slittamento del termine di adozione del bilancio di previsione).

Con la *road-map* sopra delineata il Comune sarà in grado di chiudere le vicende riferite all'annualità 2020 entro il 31 dicembre p.v. evitando qualsiasi trascinarsi di importi su Piani Finanziari da adottare per annualità successive e consentendo la corrispondenza tra costi sostenuti (e ammessi da ARERA nel perimetro della nuova regolazione) ed entrate accertate nello stesso esercizio finanziario.